

ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DECRETO SOSTEGNI BIS - CONTRIBUTO PEREQUATIVO

(Art. 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Premessa

L'art. 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (di seguito "decreto"), al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", riconosce ai commi da 16 a 27 un contributo a fondo perduto (di seguito "**contributo Sostegni-bis perequativo**") a favore dei soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

Il contributo è rivolto ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del Testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del citato Testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del decreto (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, il periodo d'imposta 2019).

Il contributo spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore al 30%.

Per determinare il contributo occorre dapprima calcolare la differenza tra il risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, e diminuirla dell'importo complessivo dei contributi a fondo perduto di seguito elencati, se ottenuti alla data di presentazione dell'istanza.

I contributi a fondo perduto già ricevuti di cui tenere conto sono:

- articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto contributo Rilancio)
- articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (contributo centri storici e contributo santuari)
- articolo 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (contributo comuni montani)
- articoli 1, 1-bis e 1-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (contributi Ristori)
- articolo 2 del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 (contributo Natale)
- articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (contributo Sostegni)
- articolo 1, commi da 1 a 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (contributo Sostegni-bis automatico)
- articolo 1, commi da 5 a 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (contributo Sostegni-bis attività stagionali).

Qualora l'ammontare complessivo dei contributi sopra elencati ottenuti sia uguale o maggiore alla differenza tra il risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta 2020 e quello relativo al periodo d'imposta 2019, il contributo *Sostegni-bis perequativo* spettante è pari a zero e l'Agenzia delle entrate non dà corso all'istanza.

L'importo del contributo *Sostegni-bis perequativo* spettante si ottiene moltiplicando l'ammontare precedentemente ottenuto (peggiore del risultato economico d'esercizio al netto dei contributi a fondo perduto ottenuti) per le seguenti percentuali:

- 30% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a euro 100.000;
- 20% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori a euro 100.000 e fino a euro 400.000;
- 15% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000;
- 10% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori a euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000;

- 5% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori a euro 5.000.000 e fino a euro 10.000.000.

L'ammontare del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.

Il contributo spettante viene erogato tramite accredito in conto corrente o riconoscimento di credito d'imposta.

ATTENZIONE il contributo non spetta:

- ai soggetti la cui attività e partita IVA non risulti attiva alla data del 26 maggio 2021. Tale esclusione non opera per l'erede che ha aperto una partita IVA successivamente a tale data per proseguire l'attività del de cuius, titolare di partita IVA prima di tale data; l'esclusione non opera altresì per i soggetti che hanno attivato la partita IVA successivamente a tale data a seguito di operazione che ha determinato trasformazione aziendale con confluenza di altro soggetto che ha cessato l'attività;
- agli enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR;
- agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del TUIR.

Come si presenta

L'istanza deve essere presentata all'Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il presente modello.

La trasmissione telematica dei dati contenuti nell'istanza può essere eseguita mediante:

- l'applicazione desktop telematico e può essere effettuata, per conto del soggetto richiedente, anche da parte di un intermediario di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del "Cassetto fiscale" dell'Agenzia delle entrate o al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi" oppure appositamente delegato con autodichiarazione nel presente modello. Attraverso questa modalità è possibile inviare fino a 500 istanze con un'unica fornitura;
- il servizio web, disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito dell'Agenzia delle entrate, direttamente da parte dei soggetti richiedenti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia o da parte di un intermediario di cui al citato art. 3, comma 3, delegato al servizio "Cassetto fiscale" o al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici".

A seguito della presentazione dell'istanza è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Successivamente alla ricevuta di presa in carico l'Agenzia delle entrate effettua dei controlli con i dati dichiarativi presenti in Anagrafe Tributaria e, in caso di superamento degli stessi, comunica l'accoglimento della richiesta e l'avvenuta emissione del mandato di pagamento del contributo o il riconoscimento dello stesso sotto forma di credito d'imposta nell'apposita area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" – sezione "Contributo a fondo perduto – Consultazione esito", accessibile al soggetto richiedente ovvero ad un suo intermediario delegato. Nella medesima area riservata, l'Agenzia delle entrate comunica l'eventuale scarto dell'istanza, evidenziando i motivi del rigetto.

ATTENZIONE il contributo può essere ottenuto solo se il richiedente ha presentato la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 entro il 30 settembre 2021, e la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 entro i novanta giorni successivi al termine di presentazione e comunque non oltre il 30 settembre 2021. Non spetta nel caso in cui le dichiarazioni risultino assenti o presentate successivamente ai predetti termini. Eventuali dichiarazioni dei redditi integrative o correttive presentate oltre il termine del 30 settembre 2021, relativamente agli anni d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, non rilevano ai fini della determinazione del contributo qualora dai dati in esse indicati derivi un importo del contributo maggiore rispetto a quello risultante dalle dichiarazioni presentate entro il 30 settembre 2021.

Dal momento in cui l'Agenzia delle entrate espone, nell'area riservata "Consultazione esito" del portale "Fatture e Corrispettivi", la comunicazione dell'avvenuta emissione del mandato di pagamento o del riconoscimento del contributo come credito d'imposta, non è possibile tra-

smettere ulteriori istanze. La presentazione dell'istanza di rinuncia al contributo è sempre consentita.

Successivamente è rilasciata una seconda ricevuta riportante quanto già comunicato nell'apposita area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi", sezione "Contributo a fondo perduto – Consultazione esito".

Le ricevute sono messe a disposizione del solo soggetto che ha trasmesso l'istanza nella sezione "Servizi – Consultazioni e ricerca – Ricerca ricevute" dell'area riservata del sito internet dell'Agenzia.

Qualora l'istanza è trasmessa da un intermediario, l'Agenzia delle entrate invia al richiedente che lo ha delegato una comunicazione contenente l'informazione che è stata trasmessa un'istanza o una rinuncia ad un'istanza precedentemente presentata. Tale comunicazione è inviata mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo presente nell'Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico; la medesima informazione è, altresì, messa a disposizione del soggetto richiedente dopo la presa in carico dell'istanza nella sezione "Contributo a fondo perduto – Consultazione esito" del portale "Fatture e Corrispettivi". In tal modo, se l'istanza o la rinuncia è trasmessa da un intermediario per conto del soggetto richiedente, quest'ultimo ne è informato.

Dove trovare il modello Il modello e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Termini di presentazione L'istanza può essere presentata:

- a partire dal 29 novembre 2021 e non oltre il 28 dicembre 2021, nel caso in cui l'istanza sia presentata tramite l'applicazione desktop telematico;
- a partire dal 30 novembre 2021 e non oltre il 28 dicembre 2021, nel caso in cui l'istanza sia presentata tramite il servizio web.

Nel periodo citato è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione dell'istanza precedentemente trasmessa. L'ultima istanza trasmessa nel periodo sopra citato sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo ovvero non sia stato comunicato il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d'imposta.

COME SI COMPILA

Dati del soggetto richiedente Nel riquadro va indicato il codice fiscale del soggetto richiedente (persona fisica ovvero soggetto diverso da persona fisica, es. società di persone, società di capitali ecc.).

Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che ha attivato una partita IVA per proseguire l'attività del de cuius (operazione che va eseguita presentando il modello AA9/12), oltre al suo codice fiscale deve barrare la casella "Erede che prosegue l'attività del de cuius" e indicare, nell'apposito campo, il codice fiscale del de cuius.

Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un soggetto che ha posto in essere un'operazione che ha determinato trasformazione aziendale (fusione, scissione, trasformazione da società in ditta individuale e viceversa, che determinano confluenza del soggetto dante causa nel soggetto avente causa che richiede il contributo) nel periodo che intercorre dall'inizio del secondo periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 26 maggio 2021 (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, si intende a partire dal 1° gennaio 2019) alla data di presentazione dell'istanza – operazione preventivamente comunicata con la presentazione del modello AA7/10 o con il modello AA9/12 – oltre al suo codice fiscale deve barrare la casella "Erede che prosegue l'attività del de cuius/Trasformazione" e indicare, nel campo "Codice fiscale del de cuius/partita IVA cessata", la partita IVA del soggetto cessato e confluito.

Il richiedente deve indicare il settore in cui opera (agricoltura, pesca e acquacoltura oppure altro settore), barrando la casella corrispondente.

Rappresentante firmatario dell'istanza Nel riquadro va indicato:

- se il richiedente è un soggetto diverso da persona fisica, il codice fiscale della persona fisica che ne ha la rappresentanza legale e che firma l'istanza (es. rappresentante legale della società), inserendo il valore 1 nella casella denominata "Codice carica";
- se il richiedente è una persona fisica, il codice fiscale dell'eventuale rappresentante legale di minore/interdetto, inserendo il valore 2 nella casella denominata "Codice carica".

Requisiti

Nel presente riquadro, il richiedente deve:

- dichiarare, barrando l'apposita casella, di essere un soggetto diverso da quelli a cui non spetta il contributo, individuati dal comma 17 dell'art. 1 del *decreto* (enti pubblici, istituti finanziari e assicurativi);
- barrare la casella attestante il conseguimento di un ammontare di ricavi/compensi relativi al secondo periodo precedente a quello in corso al 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del *decreto* (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare è il 2019) non superiore ad euro 10 milioni;
- riportare negli appositi campi l'ammontare del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, così come risultanti dalle dichiarazioni dei redditi validamente presentate secondo quanto esposto al paragrafo "Come si presenta" (gli importi vanno espressi in euro, con arrotondamento all'unità, secondo il criterio matematico: per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro; per difetto, se inferiore a questo limite). Nel caso in cui il risultato economico di esercizio indichi una perdita, l'importo deve essere preceduto dal segno meno.
- riportare l'ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto già percepiti dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento sul conto corrente o riconoscimento di credito d'imposta alla data di presentazione dell'istanza. Occorre considerare i contributi a fondo perduto ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, degli articoli 59 e 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, degli articoli 1, 1-bis e 1-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, dell'articolo 2 del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 e dell'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, commi da 1 a 3 e commi da 5 a 13.

Per semplificare ed evitare errori nel processo di determinazione dei ricavi/compensi relativi al 2019, si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei campi della dichiarazione dei redditi (2020 per il 2019) ai quali far riferimento:

MODELLO DICHIARATIVO	RICAVI/COMPENSI	REGIME	PUNTAMENTI
REDDITI PERSONE FISICHE	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 2
	Compensi		RE2, col. 2
	Ricavi/Compensi	Regime L. 190/2014	da LM22 a LM27, col. 3
	Ricavi/Compensi	Regime D.L. n. 98/2011	LM2
REDDITI SOCIETA' DI PERSONE	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 5
	Compensi		RE2
REDDITI SOCIETA' DI CAPITALI	Ricavi		RS107, col. 2
REDDITI ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS111
		Contabilità semplificata	RG2, col. 7
		Regime forfetario art. 145 TUIR	RG4, col. 2
		Contabilità pubblica	RC1
	Compensi		RE2

In caso il soggetto svolga più attività, il limite dei 10 milioni di euro per l'accesso al beneficio deve essere determinato sommando i ricavi/compensi riferiti a tutte le attività. L'ammontare dei ricavi/compensi non deve essere ragguagliato ad anno.

Per i soggetti titolari di reddito agrario e attività agricole connesse, persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, in luogo dell'ammontare dei ricavi occorre considerare l'ammontare del volume d'affari (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA 2020). Qualora il dichiarante non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, allora potrà essere considerato l'ammontare complessivo del fatturato del 2019. In caso il richiedente abbia altre attività commerciali o di lavoro autonomo, occorre considerare la sommatoria del volume d'affari di tutti gli intercalari della dichiarazione IVA.

Per ulteriori casistiche specifiche, si richiamano le indicazioni contenute nelle circolari 15/E del 13 giugno 2020, 22/E del 21 luglio 2020 e 5/E del 14/05/2021.

Ai fini della compilazione dei campi riferiti all'ammontare del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al periodo in corso al 31 dicembre 2020, valgono le indicazioni riportate nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 227357 del 4 settembre 2021, che individua gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai due periodi d'imposta da prendere in considerazione per la determinazione degli importi dei risultati economici d'esercizio relativi ai periodi d'imposta 2019 e 2020.

Qualora i campi relativi all'ammontare del risultato economico d'esercizio 2019 e 2020 non siano compilati, si intenderà che l'importo è pari a zero.

Modalità di fruizione del contributo

Il richiedente deve indicare alternativamente se intende optare per l'accredito su conto corrente del contributo a fondo perduto spettante o per il riconoscimento del medesimo importo sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione mediante modello F24 da presentarsi tramite i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia.

ATTENZIONE La scelta della modalità di erogazione indicata nell'istanza, sia per l'accredito in conto corrente sia per il riconoscimento del credito d'imposta, può essere modificata dal soggetto richiedente solamente fino al momento del riconoscimento del contributo, il cui esito è esposto nell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi "Contributo a fondo perduto – Consultazione esito". Successivamente a tale momento, il soggetto richiedente non può in alcun modo modificare la scelta.

IBAN

Nel riquadro deve essere indicato il codice IBAN identificativo del conto corrente, bancario o postale, intestato (o cointestato) al soggetto richiedente.

Nel caso in cui il contribuente abbia indicato di optare per il riconoscimento del contributo a fondo perduto spettante sotto forma di credito d'imposta, l'IBAN non deve essere indicato.

Si sottolinea di porre la massima attenzione nel riportare l'IBAN del conto corrente intestato o cointestato al soggetto richiedente e di verificare preventivamente con il proprio istituto di credito la correttezza dell'IBAN stesso: errori su tale valore possono provocare lo scarto della richiesta e l'impossibilità di ottenere il contributo.

Rinuncia al contributo

Se il richiedente, per qualsiasi motivo, intende rinunciare al contributo richiesto con l'istanza, può presentare una rinuncia utilizzando questo stesso modello nel quale deve barrare la casella relativa alla rinuncia. In tal caso, vanno compilati solo i campi del codice fiscale del soggetto richiedente e dell'eventuale legale rappresentante (ed eventualmente i campi relativi all'intermediario delegato).

La rinuncia può essere trasmessa anche oltre il termine per la presentazione dell'istanza e comporta la restituzione del contributo (se erogato).

Sottoscrizione

Nel presente riquadro il richiedente o il rappresentante firmatario devono apporre la firma e riportare nell'apposito campo la data di sottoscrizione.

Impegno alla presentazione telematica

Il riquadro va compilato nel caso in cui l'istanza sia trasmessa, per conto del richiedente, da parte di un intermediario di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del "Cassetto fiscale" dell'Agenzia delle entrate o al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi".

In tal caso, va riportato il relativo codice fiscale nell'apposito campo e non deve essere barrata la casella relativa alla dichiarazione sostitutiva di possesso di specifica delega. Solo qualora l'intermediario non abbia una delle predette deleghe ma abbia ricevuto apposita delega dal richiedente esclusivamente per l'invio della presente istanza, oltre all'indicazione del proprio codice fiscale, l'intermediario è tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva, relativa all'avvenuto conferimento della delega, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, barrando l'apposita casella e apponendo la firma nell'apposito campo.

In caso di rinuncia, mentre gli intermediari con delega di consultazione del Cassetto fiscale o al servizio "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi" possono presentare la rinuncia anche se non hanno preventivamente presentato l'istanza, gli intermediari appositamente delegati possono presentare la rinuncia solo nel caso in cui abbiano provveduto alla trasmissione dell'istanza di richiesta del contributo.

**Dichiarazione sostitutiva
di atto notorio
(ai sensi dell'art. 47
del DPR n. 445/2000)**

Il soggetto richiedente il contributo o il suo rappresentante è tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il rispetto da parte del richiedente dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19" (di seguito "Temporary Framework"), come modificati con la Comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021. Per gli aiuti per i quali il dichiarante manifesta l'intenzione di fruire dei massimali di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework (trattasi degli aiuti elencati nel quadro A per i quali è barrata la casella "Sez. 3.12"), la dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto il rispetto delle condizioni previste dalla predetta Sezione 3.12.

Ai fini della verifica del rispetto dei massimali previsti dalla Sezione 3.1, occorre tenere conto delle misure fiscali elencate nel quadro A per le quali è barrata la casella "Sez. 3.1", nonché di tutte le altre misure agevolative riconosciute nell'ambito della citata Sezione 3.1, diverse da quelle espressamente elencate per le quali va compilata la sezione "Altri aiuti" del quadro A, riportando, con particolare riferimento agli altri aiuti fiscali ed erariali istituiti dopo l'approvazione del presente modello che richiamano i commi da 14 a 17 dell'articolo 1 del Decreto 41/2021, anche gli estremi della norma istitutiva.

Per quanto riguarda la verifica del rispetto dei massimali previsti dalla sezione 3.1, occorre tenere conto anche del contributo richiesto con la presente istanza.

Nel caso in cui le misure agevolative siano disciplinate da più articoli e/o da più commi e/o da più lettere va riportato solo il primo articolo e/o il primo comma e/o la prima lettera. Il comma e/o la lettera devono essere specificati solo nel caso in cui l'articolo e/o il comma contengano anche disposizioni non riguardanti l'agevolazione da indicare nel quadro A.

In particolare, nel campo "Tipo norma" occorre indicare uno dei seguenti codici:

- 1 - Decreto Legge
- 2 - Decreto Legislativo
- 3 - Legge
- 4 - Legge Regionale/Provinciale
- 5 - Decreto del Presidente della Repubblica.

Per quanto riguarda gli altri aiuti erariali da considerare ai fini della compilazione del rigo "Altri aiuti ricevuti nell'ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework (compresi quelli non fiscali e non erariali)" occorre tenere conto, ad esempio, della misura di cui all'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, "Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni" e della misura di cui all'articolo 136-bis del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, "Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole".

In caso di fruizione degli aiuti di Stato riconosciuti ai fini dell'IMU, occorre compilare nel **quadro C** un rigo per ciascun comune ove sono situati gli immobili per i quali si è beneficiato di tali aiuti, indicando il codice catastale del comune e il numero dei predetti immobili.

ATTENZIONE L'indicazione nella presente istanza delle agevolazioni concesse dai comuni non è sostitutiva della dichiarazione IMU, che rimane quindi dovuta.

Il richiedente può presentare l'istanza per la richiesta del contributo *Sostegni-bis perequativo* solo qualora il massimale relativo agli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 per la sezione 3.1 non sia superato.

Qualora per effetto del contributo richiesto con questa istanza si verificasse il superamento del massimale introdotto a partire dal 28 gennaio 2021 relativamente alla sezione 3.1 va barrata la casella 2) del punto B) della relativa sezione, riportando nell'apposito campo "Minor importo richiesto" l'importo ridotto del contributo *Sostegni-bis perequativo* che il richiedente ha rideterminato e richiede ai fini del rispetto del predetto limite.

L'ammontare indicato nel campo "Minor importo richiesto" deve essere inferiore all'ammontare riportato nel campo "Ammontare del contributo calcolato in base ai dati indicati nella sezione Requisiti" presente nel medesimo riquadro del modello. In quest'ultimo campo deve essere indicato l'ammontare del contributo *Sostegni-bis perequativo* determinato sulla base dei dati indicati nella sezione Requisiti.

Ai fini della verifica del rispetto dei massimali previsti dalla predetta Sezione 3.12, occorre tenere conto delle misure fiscali elencate nel **quadro A** (per le quali è barrata la casella "Sez. 3.12"), nonché di tutte le altre misure agevolative riconosciute nell'ambito della citata Sezione 3.12, diverse da quelle espressamente elencate per le quali va compilata la sezione "Altri aiuti" del quadro A come sopra descritto.

Ai fini del rispetto dei diversi massimali vigenti fino al 27 gennaio 2021 e per quelli introdotti a partire dal 28 gennaio 2021 rileva, in conformità con la disciplina europea sugli aiuti di Stato, la data concessione di ogni singola misura agevolativa. La data di concessione è riportata nella tabella di cui sotto per ciascuna misura ivi elencata.

In caso di superamento dei predetti massimali, con riferimento alla sezione 3.1 e/o alla sezione 3.12, occorre dichiarare tale situazione barrando le apposite caselle e indicando l'importo eccedente nel riquadro "Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework".

Per la definizione di impresa in difficoltà occorre fare riferimento al regolamento generale di esenzione per categoria (in base alla definizione di cui all'art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, all'art. 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014 e all'art. 3, punto 5, del regolamento (CE) n. 1388/2014). Inoltre, per la definizione di micro o piccola impresa occorre fare riferimento a quanto indicato alla lettera c-bis) del paragrafo 22 del Temporary Framework per la dichiarazione relativa alla Sezione 3.1 e alla lettera f) del paragrafo 87 del Temporary Framework per la dichiarazione relativa alla Sezione 3.12.

Con riferimento ai punti E), F), G) e H) (Sezione 3.12 del Temporary Framework), nel quadro A, in corrispondenza di ciascuna misura, va indicato il periodo ammissibile.

Tale periodo deve essere compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, ovvero in un periodo di almeno un mese, comunque compreso tra il 1° marzo 2020 e la data di presentazione della presente istanza.

Il beneficiario delle misure è tenuto a individuare il periodo ammissibile sulla base della conoscenza dell'andamento della propria impresa, in modo che gli aiuti possano coprire i costi fissi non coperti sostenuti in tale periodo (in misura non superiore al 70% o al 90% a seconda della dimensione dell'impresa) e sempre che, nel periodo individuato come ammissibile, abbia subito un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Si ricorda che gli aiuti sotto forma di sostegno ai costi fissi non coperti di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework sono considerati ammissibili ove ricorrano le condizioni indicate dalle lettere da a) ad f) del paragrafo 87 della predetta Sezione.

In conformità con quanto previsto dal predetto paragrafo 87, lettera c), per costi fissi si intendono quelli sostenuti indipendentemente dal livello di produzione mentre per costi variabili si intendono quelli sostenuti in funzione del livello di produzione.

Per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile che non sono coperti dai ricavi dello stesso periodo considerati al netto dei costi variabili e che non sono coperti da altre fonti quali assicurazioni, eventuali altri aiuti di Stato e altre misure di sostegno. Le perdite subite dalle imprese durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti (nell'allegato 1 alle presenti istruzioni è riportato un esempio di schema per il calcolo dei costi fissi non coperti e per verificare il rispetto dei massimali previsti dalla Sezione 3.12).

Con riguardo agli oneri amministrativi ai fini dell'ammissione a tale regime di aiuti viene previsto, in particolare, che essi possono essere concessi sulla base delle perdite previste, mentre l'importo definitivo dell'aiuto è determinato dopo il realizzo delle perdite sulla base di conti certificati o sulla base di conti fiscali. I pagamenti eccedenti l'importo finale dell'aiuto devono essere volontariamente recuperati dal beneficiario, inclusi gli interessi di recupero.

La perdita di fatturato rispetto a quello conseguito nel 2019 e l'identificazione dei costi fissi non coperti nel periodo ammissibile, saranno sottoposti a una prima verifica dall'Agenzia delle entrate sulla base dei dati fiscali, rinvenibili, in particolare:

- dalla fatturazione elettronica e dalla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi;
- dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (c.d. LIPE);
- attraverso i flussi dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS), per quanto riguarda le spese per il personale dipendente;
- dalle dichiarazioni fiscali.

Qualora il dichiarante si trovi in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica, secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato, va barrata la casella di cui al punto F) (Sezione 3.1 del Temporary Framework) o di cui al punto M) (Sezione 3.12 del Temporary Framework) e va compilato il quadro B per indicare i codici fiscali dei soggetti in relazione di controllo. Si precisa che nel quadro A vanno barrate le caselle corrispondenti agli aiuti di cui ha beneficiato il dichiarante e non anche gli altri soggetti con cui si trova nella suddetta relazione di controllo.

La dichiarazione sostitutiva è resa mediante l'apposizione della firma nel riquadro. Se l'istanza è presentata tramite un intermediario delegato, il richiedente o il suo rappresentante consegna preventivamente all'intermediario il presente modello contenente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio debitamente sottoscritta, insieme a copia di un documento d'identità.

Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework

Il presente riquadro va compilato nel caso in cui il dichiarante abbia ricevuto aiuti di Stato nell'ambito delle Sezioni 3.1 e/o 3.12 del Temporary Framework in misura superiore ai massimali ivi previsti, alla data di efficacia della norma agevolativa. In tal caso, occorre indicare:

- in **colonna 1**, l'importo eccedente i predetti massimali;
- in **colonna 2**, i relativi interessi da recupero. Gli stessi vanno calcolati sulla base delle indicazioni dettate dal Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004. A tal fine, si fa riferimento alla data riportata nella tabella di cui sotto per ciascuna misura ivi elencata;
- in **colonna 3**, la somma degli importi delle colonne 1 e 2.

Nelle colonne successive, con riferimento all'importo di colonna 3, va dichiarato se va scomputato dal massimale previsto dalla Sezione 3.12 del Temporary Framework fino al 27 gennaio 2021 oppure dalle nuove soglie previste dal 28 gennaio 2021 dalle predette Sezioni 3.1 o 3.12, di cui si intende usufruire alle condizioni ivi previste. La misura di cui all'articolo 1-ter del "Decreto 41/2021" è fruibile solo ai sensi della Sezione 3.1 del Temporary Framework in quanto le condizioni di accesso alla medesima sono incompatibili con la Sezione 3.12 del Temporary Framework.

**MISURE ESTESE ALLE NUOVE SOGLIE DELLA SEZIONE 3.1 E DELLA SEZIONE 3.12
DEL TF, CON L'ART. 1, COMMI 13-17, DEL DECRETO 41/2021**

NORMA	ARTICOLO	MISURA	DATA CONCESSIONE MISURA AGEVOLATIVA
D.L. N. 34 DEL 2020	Art. 25	"Contributo a fondo perduto"	
D.L. N. 137 DEL 2020	Art. 1	"Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive"	
	Art. 1-bis	"Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020"	
	Art. 1-ter	"Estensione dell'applicazione dell'articolo 1 ad ulteriori attività economiche"	
D.L. N. 172 DEL 2020	Art. 2	"Contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione"	Data di erogazione del contributo a fondo perduto
D.L. N. 41 DEL 2021	Art. 1	"Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici"	
	Art. 1-ter	"Contributo a fondo perduto per le start-up"	
D.L. N. 73 DEL 2021	Art. 1, commi da 1 a 4	"Contributo a fondo perduto automatico"	
	Art. 1, commi da 5 a 15	"Contributo a fondo perduto per gli operatori stagionali"	
	Art. 1, comma 30-bis	"Contributo a fondo perduto per operatori con fatturato superiore a 10 milioni di euro"	
D.L. N. 34 DEL 2020	Art. 28	"Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda"	
D.L. N. 137 DEL 2020	Art. 8	"Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda"	
	Art. 8-bis	"Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020"	Data di presentazione della dichiarazione dei redditi oppure data di approvazione della compensazione *
L. 178 DEL 2020	Art. 1, comma 602	"Proroga gennaio-aprile 2021 del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per il settore turistico"	
D.L. N. 73 DEL 2021	Art. 4, commi da 1 a 2	"Estensione credito d'imposta per canoni di locazione"	
	Art. 4, comma 2-bis	"Estensione credito d'imposta per canoni di locazione"	
D.L. N. 34 DEL 2020	Art. 120	"Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro"	Data di presentazione della dichiarazione dei redditi oppure data di approvazione della compensazione *
D.L. N. 34 DEL 2020	Art. 129-bis	"Agevolazioni fiscali in materia di imposte dirette nel Comune di Campione d'Italia"	Per l'agevolazione consistente nella riduzione delle imposte dirette: data di entrata in vigore della norma. Per il credito d'imposta: data di presentazione della dichiarazione dei redditi oppure data di approvazione della compensazione *
D.L. N. 41 DEL 2021	Art. 5	"Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza da COVID-19"	Data di entrata in vigore della norma (23/03/2021)
D.L. N. 34 DEL 2020	Art. 24	"Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP"	Data di entrata in vigore della norma (19/05/2020)
D.L. N. 34 DEL 2020	Art. 177	"Esenzioni dall'imposta municipale propria IMU per il settore turistico" – Esenzione prima rata IMU 2020 per gli immobili utilizzati nel settore turistico e per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni	Data di entrata in vigore della norma (19/05/2020)
D.L. N. 104 DEL 2020	Art. 78, comma 1	"Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo" – esenzione seconda rata IMU 2020 per gli immobili utilizzati nel settore turistico, per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli e per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili	Data di entrata in vigore della norma (15/08/2020)
	Art. 78, comma 3	"Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo" – esenzione 2021 IMU per immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli	Data di entrata in vigore della norma (15/08/2020)
D.L. N. 137 DEL 2020	Art. 9	"Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1"	Data di entrata in vigore della norma (29/10/2020)
	Art. 9-bis	"Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2"	Data di entrata in vigore della norma (09/11/2020)

NORMA	ARTICOLO	MISURA	DATA CONCESSIONE MISURA AGEVOLATIVA
L. 178 DEL 2020	Art. 1, comma 599	"Esenzione prima rata IMU 2021 per gli immobili utilizzati nel settore turistico, per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni e per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili"	Data di entrata in vigore della norma (01/01/2021)
D.L. N. 41 DEL 2021	Art. 6, comma 5	"Esonero dalla tariffa speciale del Canone RAI"	Data di entrata in vigore della norma (23/03/2021)
	Art. 6, sexies	"Esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta municipale propria" – esenzione prima rata IMU per gli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni per ottenere il contributo a fondo perduto (commi da 1 a 4)	Data di entrata in vigore della norma (22/05/2021)

* con riferimento ai crediti d'imposta, la data di concessione dell'aiuto è individuata dal contribuente tra le seguenti:

- data di presentazione della dichiarazione dei redditi, purché effettuata entro il 31.12.2021;
- data di approvazione della compensazione, da intendersi alternativamente come:
 - data della maturazione;
 - data del rilascio della ricevuta che attesta la presa in carico da parte di Agenzia delle Entrate della comunicazione effettuata dal contribuente;
 - data di presentazione del modello F24.

CALCOLO DEI COSTI FISSI NON COPERTI (SEZIONE 3.12 DEL TEMPORARY FRAMEWORK)

A. VALORE DELLA PRODUZIONE		
1	Ricavi delle vendite e prestazioni	,00
+	Altre forme di indennizzo e misure di sostegno (es. assicurazioni, altre misure di aiuto ¹)	,00
	Totale	,00
B. COSTI DELLA PRODUZIONE		
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	,00
7	Per servizi	,00
8	Per godimento beni di terzi	,00
9	Personale	,00
10	Ammortamenti e svalutazioni	,00
11	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	,00
14	Oneri diversi di gestione	,00
	Totale	,00
	Perdita operativa accertata [A-B] (per costi fissi non coperti)	,00

CALCOLO DEL RISPETTO DEI COSTI FISSI NON COPERTI DI CUI ALLA SEZIONE 3.12

a.	Perdita operativa accertata [A-B] (per costi fissi non coperti)	,00
b.	Aiuti potenziali ² [$a \cdot 70/100$ oppure $90/100$ fino a max 10 mln]	,00
c.	Aiuti di Stato ricevuti ³ (di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework)	,00

N.B. I valori indicati nello schema di calcolo sono da riferirsi al bilancio o alle dichiarazioni fiscali dell'impresa. Per le imprese che vi sono obbligate al Prospetto di Bilancio Proforma del Conto Economico Certificato relativo al "Periodo Ammissibile" prescelto.

¹ Tra cui rientrano anche le misure di aiuto di Stato approvate dalla Commissione Europea ai sensi del Temporary Framework (esclusi gli aiuti della Sezione 3.12) o ai sensi dell'art. 107, par. 2, lett. b), TFUE, le misure di aiuto di Stato per gli stessi costi o il sostegno da altre fonti.

² Il limite massimo concedibile è pari al 70% dei costi fissi non coperti, ovvero i costi fissi sostenuti dai soggetti beneficiari durante il Periodo Ammissibile prescelto e che non siano coperti da utili o da altre fonti, quali a titolo esemplificativo assicurazioni, misure di aiuto approvate dalla Commissione Europea ai sensi del Temporary Framework o ai sensi dell'art. 107, par. 2, lett. b), TFUE, o coperti da altre fonti, esclusi gli aiuti della Sezione 3.12.

³ Aiuti di Stato a copertura dei costi fissi non coperti autorizzati dalla Commissione europea ai sensi della sezione 3.12. del Temporary Framework di cui l'impresa ha beneficiato.